

COMMISSIONE VII

DIFESA

XII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 22 LUGLIO 1959

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PACCIARDI

INDICE

	PAG.		PAG.
Congedo :		Proposte di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):	
PRESIDENTE	98	SCALIA e LUCIFERO: Modifica dell'articolo 2 della legge 23 marzo 1956, n. 185, riguardante norme per la concessione dell'autorizzazione a contrarre matrimonio ai sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia (<i>Modificata dalla IV Commissione permanente del Senato</i>). (268-546-B)	101
Disegno di legge (<i>Seguito della discussione e approvazione</i>):		PRESIDENTE	101
Modifiche alle norme sul reclutamento degli ufficiali dei ruoli normali dei Corpi di commissariato militare marittimo e delle capitanerie di porto e sull'avanzamento dei tenenti del ruolo normale del Corpo di commissariato militare marittimo. (1277)	98	BUFFONE, <i>Relatore</i>	101
PRESIDENTE	98	DURAND DE LA PENNE: Concessione di un contributo straordinario di lire 10 milioni a favore della Lega navale italiana. (<i>Modificata dalla IV Commissione permanente del Senato</i>). (971-B)	102
CAIATI, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	98	PRESIDENTE	102
Disegno di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):		DE MEO, <i>Relatore</i>	102
Durata e decorrenza della ferma per i giovani arruolati nel Corpo equipaggi militari marittimi con le facilitazioni previste dal decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 572, e dalla legge 25 febbraio 1956, n. 121. (<i>Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato</i>). (1326)	99	Proposta di legge (<i>Discussione e rinvio</i>):	
PRESIDENTE	99, 100	BOLDI ed altri: Allineamento degli organi funzionali centrali e decentrati del Servizio di Amministrazione militare alle esigenze dell'Esercito. (469)	102
DURAND DE LA PENNE, <i>Relatore</i>	99	PRESIDENTE	102, 104, 105, 106, 107
CAIATI, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	100	D'AREZZO, <i>Relatore</i>	102, 105, 106
Inversione dell'ordine del giorno:		BOLDRINI	104, 105, 106
PRESIDENTE	101	VERONESI	104
		CORONA GIACOMO	104

III LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 LUGLIO 1959

	PAG.
CAIATI, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	104, 105, 106, 107
GUADALUPI	105, 106, 107
Sull'ordine dei lavori della Commissione:	
ALBARELLO	107
PRESIDENTE	107
GUADALUPI	107
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	108

La seduta comincia alle 9,45.

BUFFONE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(E approvato).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Villa Ruggero.

Seguito della discussione del disegno di legge: Modifiche alle norme sul reclutamento degli ufficiali dei ruoli normali dei Corpi di commissariato militare marittimo e delle capitanerie di porto e sull'avanzamento dei tenenti del ruolo normale del Corpo di commissariato militare marittimo (1277).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifiche alle norme sul reclutamento degli ufficiali dei ruoli normali dei Corpi di commissariato militare marittimo e delle capitanerie di porto e sull'avanzamento dei tenenti di ruolo normale del Corpo di commissariato militare marittimo ».

Nella precedente seduta avevamo iniziato la discussione generale. Prego l'onorevole Sottosegretario di Stato per la difesa di voler riferire sulla richiesta, avanzata dall'onorevole Guadalupi, di conoscere alcuni dati relativi a questo reclutamento. Comunico che la Commissione Bilancio ha espresso parere favorevole all'approvazione del provvedimento, mentre la Commissione trasporti e marina mercantile, pure investita dell'esame del disegno di legge per il parere alla nostra Commissione, ha lasciato decorrere i termini senza inviare il parere: si intende che non ha voluto avvalersi della facoltà concessale.

CAIATI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il disegno di legge all'esame della Commissione prevede l'accesso in carriera nei ruoli normali dei Corpi di commissariato militare marittimo e delle capitanerie di porto con il grado di tenente e non di sottotenente. Tale

accesso è sempre comunque subordinato a un pubblico concorso, per cui occorre essere in possesso di un diploma di laurea; è inoltre da considerare che tutti gli impiegati civili, in possesso di laurea entrano in carriera con il vecchio grado X. Inoltre, devo aggiungere che l'amministrazione può fronteggiare le esigenze di questo ufficio solo con l'immissione di nuovi elementi, elementi che debbono essere invogliati anche dalla prospettiva di una carriera soddisfacente.

Ed ecco i dati concernenti i passati concorsi. Nel 1954 i posti messi a concorso sono stati 5; le domande sono state 11; i vincitori 5. Di queste 11 domande, 7 erano state presentate da candidati in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, 4 da candidati in possesso di diploma di laurea in economia e commercio. Nel 1955 i posti messi a concorso sono stati ancora 5 e le domande anche 11; i 5 posti furono ricoperti e dei concorrenti 8 erano in possesso della laurea in giurisprudenza, 2 della laurea in scienze politiche e 1 era laureato in scienze economiche e marittime.

Nel 1957 i posti messi a concorso sono stati 5 e le domande presentate appena 9. Questo sta a dimostrare il poco entusiasmo che hanno i giovani ad intraprendere questa carriera: 5 furono i vincitori; mentre 7 concorrenti erano laureati in giurisprudenza e 2 in economia e commercio. Nel 1958 i posti messi a concorso sono stati 10; le domande sono state 11, però soltanto 5 sono stati i vincitori in quanto gli altri concorrenti non sono risultati in grado di poter superare gli esami e ritenuti inidonei a ricoprire le funzioni di ufficiali del commissariato militare. Di questi concorrenti 10 erano laureati in giurisprudenza e 1 in scienze politiche. Quanto ho detto sta a dimostrare la necessità che le condizioni poste per intraprendere questa carriera rappresentino un incentivo a partecipare ai concorsi per questo settore, anche perché è evidente la sproporzione fra i partecipanti a questo tipo di concorso e gli altri concorrenti ad altri concorsi nell'amministrazione civile della difesa. È stata appunto questa situazione che ha indotto questa amministrazione a presentare il disegno di legge sottoposto all'esame della Commissione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli di cui darò lettura e che, non essendovi osservazioni né emendamenti, porrò successivamente in votazione.

III LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 LUGLIO 1959

ART. 1.

Gli ufficiali in servizio permanente effettivo dei ruoli normali dei Corpi di commissariato militare marittimo e delle capitanerie di porto reclutati mediante pubblico concorso tra laureati sono nominati direttamente al grado di tenente e con tale grado seguono il corso di istruzione teorico-pratico e militare presso l'Accademia navale ed il tirocinio pratico previsti dalle norme in vigore.

(È approvato).

ART. 2.

Il periodo minimo di imbarco per l'avanzamento al grado superiore dei tenenti in servizio permanente effettivo del ruolo normale del Corpo di commissariato militare marittimo è di diciotto mesi.

(È approvato).

ART. 3.

L'onere annuo di lire 1.400.000 derivante dalla presente legge graverà per lire 722.000 sullo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa e per lire 678.000 sullo stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile.

Nell'esercizio finanziario 1959-60 alla copertura di detto onere sarà provveduto mediante riduzioni di pari importo degli stanziamenti dei capitoli corrispondenti ai capitoli n. 159 e n. 59 rispettivamente degli stati di previsione della spesa dei Ministeri della difesa e della marina mercantile per l'esercizio 1958-59.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione del disegno di legge: Durata e decorrenza della ferma dei giovani militari arruolati nel Corpo equipaggi militari marittimi con le facilitazioni previste dal decreto legislativo 31 maggio 1942, n. 572 e dalla legge 25 febbraio 1956, n. 121 (Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato) (1326).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Durata e decorrenza della ferma per i giovani arruolati

nel Corpo equipaggi militari marittimi con le facilitazioni previste dal decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 572 e dalla legge 25 febbraio 1956, n. 121 ».

Il Relatore, onorevole Durand de la Penne, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

DURAND DE LA PENNE, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la marina militare ha interesse che all'arruolamento nel Corpo equipaggi militari marittimi concorran giovani che abbiano già una buona preparazione professionale marinaresca.

A tale scopo, le leggi vigenti concedono particolari facilitazioni per l'arruolamento ai giovani provenienti da istituti e scuole ad indirizzo marinaro. Al riguardo preciso che, in base al decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 572 (articolo 6), i giovani che abbiano compiuto il corso nautico del collegio professionale marittimo « Caracciolo » sono ammessi a sostenere direttamente gli esami finali del corso « nocchieri » (che ha la durata di un anno scolastico) e del corso « motoristi navali » (che ha la durata di due anni scolastici) delle scuole del C.E.M.M. Preciso inoltre che, in base alla legge 25 febbraio 1956, n. 121, i giovani che abbiano superato gli esami di licenza presso le scuole gestite dall'Ente nazionale per l'educazione marinara, o presso la scuola di avviamento professionale dell'Istituto « Scilla » per l'educazione marinara degli orfani dei marinai e dei pescatori con sede in Venezia, possono a domanda contrarre arruolamento volontario nel C.E.M.M. con le seguenti facilitazioni: a) ammissione diretta agli esami finali del corso ordinario per quegli aspiranti che in relazione al titolo di studio posseduto, intendano contrarre arruolamento in categorie o specialità del C.E.M.M. per le quali è previsto un corso di un anno scolastico; b) ammissione, previo esame, alla frequenza del secondo anno del corso ordinario, per quegli aspiranti che, in relazione al titolo di studio posseduto, intendano contrarre arruolamento in categorie o specialità del C.E.M.M. per le quali è previsto un corso ordinario di due anni scolastici.

Al riguardo, occorre tener presente che quando furono emanati il decreto-legge n. 572 (nel 1946) e la legge n. 121 (nel 1956) i giovani che contraevano arruolamento nel C.E.M.M. erano vincolati ad una ferma di anni 5, decorrendo dal 1° maggio dell'anno di ultimazione del corso ordinario.

Peraltro, con l'articolo 2 della legge 27 novembre 1956, n. 1368 (la quale ha recato modifiche all'ordinamento del C.E.M.M.) si è stabilito che la ferma è di 6 anni e decorre da

III LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 LUGLIO 1959

data compresa fra la fine del secondo e la fine del quarto mese di frequenza del corso ordinario.

Si è perciò delineata la necessità di mettere in armonia le citate leggi, che riguardano le facilitazioni ai giovani provenienti da scuole a carattere marinaro, con la menzionata legge n. 1368, che ha modificato la durata della ferma (da 5 a 6 anni) e la sua decorrenza.

Ora, è ovvio che per esigenze pratiche è opportuno far scadere la ferma dei giovani arruolati con le sopraindicate facilitazioni sotto la stessa data di quella dei volontari dei corsi ordinari ai quali i primi sono aggregati.

Ma, facendo assumere a questi ultimi la ferma di 6 anni e facendola retroagire alla data d'inizio di quella dei volontari dei corsi ordinari si verificherebbero due inconvenienti: 1°) gli interessati sarebbero considerati fittiziamente alle armi con circa un anno o due anni di anticipo rispetto alla data di arruolamento effettivo; 2°) la ferma, nella maggior parte dei casi decorrerebbe da data anteriore al 17° anno di età, in contrasto con le norme sull'arruolamento del C.E.M.M.

Per evitare i sopraccennati inconvenienti il disegno di legge deferito al nostro esame, senza ricorrere a soluzioni fittizie e tenendo conto della concreta realtà, prevede che i giovani provenienti dalle scuole a carattere marinaro assumano, a seconda dei casi e in deroga alle norme di carattere generale, le ferme di anni 4 o 5, facendole decorrere dall'inizio del terzo o del secondo anno della ferma sessennale contratta dai volontari dei corsi ordinari ai quali gli interessati sono aggregati (articolo 1 e 2 del disegno di legge).

Il provvedimento, infine, all'articolo 3 prevede la commutazione, a seconda dei casi, della ferma di 6 anni in quella di anni 5 o di anni 4, con le decordanze previste all'articolo 2, per i giovani già arruolati, alla data di entrata in vigore della legge, con le sopra illustrate facilitazioni.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

CAIATI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Onorevoli colleghi, mi associo a quanto ha detto l'onorevole relatore. In primo luogo, perché sarebbe un errore non modificare il periodo di ferma nel Corpo equipaggi militari marittimi, senza tener conto della durata dei corsi speciali frequentati da questi giovani. In secondo luogo, perché è veramente doveroso riconoscere a queste scuole, dalle quali escono giovani con specifiche qualificazioni, la loro utile e nobile funzione. Ho avu-

to occasione, recentemente, in Adriatico, di visitare una di queste navi-scuola e di assistere alle esercitazioni compiute da questi giovani, che rappresentano le forze vive della nostra marina mercantile. Ecco perché si è pervenuti a modificare i periodi di ferma nel Corpo equipaggi militari marittimi a seconda dei corsi di provenienza.

Rivolgo, pertanto, invito ai colleghi di voler approvare il disegno di legge.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli, di cui darò lettura e che, non essendovi osservazioni né emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

I giovani arruolati nel Corpo equipaggi militari marittimi con le facilitazioni previste dal decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 572, contraggono, in luogo della ferma di anni sei stabilita dalla legge 27 novembre 1956, n. 1368, una ferma di anni cinque o quattro a seconda che provengano dal corso nautico, sezione nocchieri, o dal corso nautico, sezione motoristi navali, del Collegio professionale marittimo « Caracciolo ».

I giovani provenienti dalle scuole gestite dall'Ente nazionale per l'educazione marinara e dalla scuola di avviamento dell'Istituto « Scilla », ora Istituto professionale per le attività marinare con aggregata scuola secondaria di avviamento professionale a indirizzo marinaro di Venezia, arruolati nel Corpo equipaggi militari marittimi con le facilitazioni previste dalla legge 25 febbraio 1956, n. 121, contraggono una ferma di anni cinque, in luogo di quella di anni sei suddetta.

(È approvato).

ART. 2.

Le ferme di anni cinque e di anni quattro previste dall'articolo precedente decorrono rispettivamente, dall'inizio del secondo e del terzo anno della ferma sessennale contratta dai volontari dei corsi ordinari ai quali i giovani arruolati con le citate facilitazioni sono aggregati in sede di esami.

(È approvato).

ART. 3.

Per i giovani che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano stati arruolati con le facilitazioni previste dal decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 572, e dalla legge 25 febbraio 1956, n. 121, la fer-

III LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 LUGLIO 1959

ma contratta è commutata, a seconda dei casi, in quelle di anni cinque o quattro previste dal precedente articolo 1, con le decorrenze indicate nel precedente articolo 2.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Propongo una inversione dell'ordine del giorno, nel senso di dare precedenza alla discussione delle proposte di legge Scalia e Lucifero n. 368-546-B e Durand del la Penne n. 971-B, entrambe modificate dalla IV Commissione permanente del Senato. Resterebbe invece da discutere per ultima la proposta di legge Boidi e altri n. 496.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Scalia e Lucifero: Modifica dell'articolo 2 della legge 23 marzo 1956, n. 185, riguardante norme per la concessione dell'autorizzazione a contrarre matrimonio ai sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia (368-546-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Scalia e Lucifero: « Modifica dell'articolo 2 della legge 23 marzo 1956, n. 185, riguardante norme per la concessione dell'autorizzazione a contrarre matrimonio ai sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia », approvata dalla VII Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati nella seduta del 13 maggio 1959 e modificata dalla IV Commissione del Senato nella seduta del 16 luglio 1959. La Commissione Bilancio ha espresso parere favorevole all'approvazione della proposta, così come risulta modificata dal Senato.

Sulle modifiche apportate dal Senato ha facoltà di riferire il Relatore, onorevole Buffone.

BUFFONE, *Relatore*. Non vi è dubbio, onorevoli colleghi, che la formulazione del Senato è molto più ampia. Noi ci eravamo preoc-

cupati del fatto che per gli agenti di custodia erano prescritti 28 anni di età e almeno otto anni di servizio, per cui la norma sarebbe stata più svantaggiosa per gli interessati in quanto gli arruolamenti degli agenti di custodia dopo la guerra sono avvenuti fra il personale reduce combattente e partigiano che al momento dell'assunzione presso l'amministrazione della giustizia aveva dai 25 ai 28 anni di età e quindi con gli otto anni di servizio l'autorizzazione al matrimonio giungeva ben oltre i 30 anni di età. Così dicasi per i sottobrigadieri, la cui autorizzazione al matrimonio era contenuta entro il limite di un quinto della forza organica e del grado di sottobrigadiere, il che per costoro significava rinviare a 33-34 anni il matrimonio.

Poiché il Senato ha voluto ampliare le disposizioni della legge se più favorevoli, forse vi potrà essere qualche caso in cui gli interessati saranno avvantaggiati.

Il Comando generale dei carabinieri non ha sollevato obiezione alcuna. Quindi, nell'intento anche di far presto, propongo che la Commissione accolga le modifiche introdotte dal Senato, che ormai si riducano a pura forma in quanto tutti gli interessati hanno già raggiunto il previsto limite del trentesimo anno di età.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame delle modifiche apportate dal Senato. La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 1 nel seguente testo:

« L'articolo 2 della legge 23 marzo 1956, n. 185, è sostituito dal seguente:

« Le disposizioni di cui alla lettera b) dell'articolo precedente si applicano al personale arruolato dopo l'entrata in vigore della presente legge ».

La Commissione del Senato lo ha così modificato:

« L'articolo 2 della legge 23 marzo 1956, n. 185, è sostituito dal seguente:

« Nei riguardi del personale arruolato prima dell'entrata in vigore della presente legge si applicano, se più favorevoli, le disposizioni preesistenti alla legge stessa ».

Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo della Commissione del Senato.

(È approvato).

L'articolo 2 non è stato modificato.

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Durand de la Penne: Concessione di un contributo straordinario di lire 10 milioni a favore della Lega navale italiana (971-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Durand de la Penne: « Concessione di un contributo straordinario di lire 10 milioni a favore della Lega navale italiana », approvata in sede legislativa dalla Commissione difesa della Camera dei deputati nella seduta del 24 giugno 1959 e modificata dalla IV Commissione permanente del Senato nella seduta del 16 luglio 1959. Comunico che la Commissione Bilancio ha espresso parere favorevole all'approvazione della proposta di legge in esame, nel nuovo testo formulato dal Senato.

Sulle modifiche apportate dal Senato ha facoltà di riferire il relatore onorevole De Meo.

DE MEO, *Relatore*. La modifica introdotta dal Senato è a carattere puramente tecnico e perciò propongo che la Commissione l'accolga senz'altro.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame delle modifiche apportate dal Senato. L'articolo 1 non è stato modificato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 2 nel seguente testo:

« L'onere derivante dalla presente legge sarà fronteggiato con fondi stanziati sul capitolo n. 158 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1958-59 ».

La Commissione del Senato lo ha così modificato:

« L'onere derivante dalla presente legge sarà fronteggiato mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo n. 147 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1959-60.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio ».

Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo della Commissione del Senato.

(È approvato).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Boidi ed altri: Allineamento degli organi funzionali centrali e decentrati del Servizio di Amministrazione militare alle esigenze dell'Esercito (496).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Boidi, Carcaterra, Baccelli, Veronesi, Cotellessa, Franzo, Baldelli, Forlani e Chiatante: « Allineamento degli organi funzionali centrali e decentrati del Servizio di Amministrazione militare alle esigenze dell'Esercito ».

La Commissione Bilancio, investita dell'esame della proposta di legge per il parere alla nostra Commissione, ha inviato il parere favorevole su questo provvedimento purché non ne risulti alcun aggravio di spesa sul bilancio dello Stato.

Il Relatore, onorevole D'Arezzo, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

D'AREZZO, *Relatore*. Onorevoli colleghi, la proposta di legge sottoposta al nostro esame riproduce quella n. 3136 presentata alla Camera il 31 agosto 1957 e rimasta all'ordine del giorno della Commissione Difesa, alla chiusura della scorsa legislatura.

La proposta pone in rilievo l'importanza e la delicatezza dei compiti espliciti dal servizio di amministrazione militare il quale, però, per mancanza al suo vertice di quadri ispettivi, è nella impossibilità di svolgere una efficace azione ispettiva tecnico-militare ai fini dell'indispensabile coordinamento fra organi centrali, decentrati e periferici.

Essa ha quindi lo scopo di assicurare la regolarità del funzionamento di un servizio che amministra e controlla il 75 per cento dei fondi stanziati dal Parlamento sul bilancio dell'esercito; prevede perciò un adeguamento del livello gerarchico degli organi centrali e decentrati del servizio stesso e il completamento della sua organizzazione funzionale.

In sostanza la proposta di legge mira a sanare la sperequazione di organici tra il servizio di amministrazione militare e gli altri servizi dell'esercito creata dalla legge n. 1638 del 1951.

La proposta di legge n. 496 sollecita quindi la necessità di addivenire per il servizio di amministrazione militare a un organico di 4 maggiori generali (generale di brigata), un tenente generale (generale di divisione), con la riduzione di cinque unità nel grado di capitano, di due unità nel grado di maggiore e di due altre unità nel grado di tenente co-

lonnello (in modo che al bilancio dell'esercito non ne derivi alcun aggravio di spesa) con decorrenza 1° luglio 1957. Tale decorrenza coincide con quella dei seguenti eventi che hanno rivelato come inderogabile il ridimensionamento sollecitato dalla proposta: 1°) la devoluzione al servizio di amministrazione militare anche delle funzioni ispettivo-tecniche (devoluzione sancita dal Ministro della difesa con circolare del 1° luglio 1957) la quale per altro non è stata accompagnata dalla contemporanea attribuzione al servizio del numero di maggiori generali occorrenti per assolvere le funzioni stesse; 2°) l'ordinamento regionale attuato il 1° luglio 1957, per effetto del quale l'attività circoscrizionale di ciascuna direzione di amministrazione nei settori giuridico-amministrativo, finanziamenti, contabilità e riscontri, si è estesa a dismisura interessando i reparti dislocati su territori comprendenti più regioni, il che ha aumentato la necessità di organi ispettivi tecnico-militari.

La proposta di legge n. 496 mira a realizzare un atto di giustizia e ad attribuire al tempo stesso al detto servizio gli organi di propulsione e di coordinamento adeguati: 1°) alla sua forza numerica (950 ufficiali in tempo di pace e oltre 5 mila in caso di mobilitazione); 2°) alla vasta ramificazione dei suoi organi direttivi ed esecutivi periferici che fanno parte integrante di tutti i corpi armati ed istituti dell'esercito, in patria e all'estero; 3°) alla importanza dell'attività giuridico-amministrativa, finanziaria, contabile e di riscontro che esso svolge.

Le direzioni di amministrazione presso i comandi militari di regione e presso il comando generale dei carabinieri (organi decentrati di tale servizio retti da colonnelli di amministrazione) costituiscono, come è noto, i cardini sui quali poggia il decentramento amministrativo della difesa-esercito; è pertanto su di esse che gravano quelle funzioni amministrative che le direzioni generali hanno con sicura fiducia decentrate.

Dai dati che seguono risulta evidente la sperequazione organica nei quadri direttivi tra servizio di amministrazione e gli altri servizi dell'esercito: *a)* servizio veterinario: ufficiali 90, maggiori generali 1; *b)* servizio chimico-farmaceutico: ufficiali 100; maggiori generali 1; *c)* servizio di commissariato: ufficiali 350, 1 tenente generale e 2 maggiori generali; *d)* servizio di amministrazione: ufficiali 950, maggiori generali 1; *e)* servizio sanitario: ufficiali 1000, tenenti generali 1, maggiori generali 4.

Se vogliamo comparere questi dati con quelli relativi alla marina e alla aeronautica, la sperequazione è ancora più grave:

Aeronautica. Ruolo servizio: ufficiali 500, maggiori generali 1; ruolo commissariato: ufficiali 316, tenenti generali 1, maggiori generali 2; medici: ufficiali 247, tenenti generali 1, maggiori generali 2.

Marina. Servizio sanitario: ufficiali 204, tenenti generali 1, maggiori generali 3; commissariato: ufficiali 238, tenenti generali 1, maggiori generali 3; corpo della capitaneria di porto: ufficiali 296, tenenti generali 1, maggiori generali 3.

La proposta di legge, pur interessando l'ordinamento dell'esercito, ha una preminente fisionomia politica ed economico-finanziaria. Politica, perché tende a eliminare la forte sperequazione di organico tra il servizio di amministrazione militare dell'esercito da una parte e tutti gli altri servizi non solo dell'esercito, ma anche della marina e dell'aeronautica, dall'altra. Ciò, pur essendo ben nota la grande importanza delle funzioni economico-finanziarie e giuridiche che svolge il servizio dell'amministrazione militare in seno all'esercito, funzioni che non sono certo di valore inferiore a quelle che in altri settori svolgono gli altri servizi militari.

Il provvedimento ha una caratteristica economico-finanziaria, perché si tratta di migliorare i mezzi umani e gerarchici per rendere più efficace l'azione di controllo e direttiva nel vastissimo campo di azione del servizio di amministrazione, come ho dianzi accennato.

Nell'ottima relazione che accompagna la proposta di legge vi è una parte fondamentale che riguarda i compiti dell'ispettorato generale dei servizi di amministrazione e di contabilità, che dovrà essere costituito. Tali compiti sono: vigilanza e controllo sui servizi di amministrazione generale per tutti i corpi, istituti, stabilimenti, esclusi i servizi tecnici facenti capo alle rispettive direzioni generali; ispezioni tecniche militari specifiche alle direzioni di amministrazione, ai corpi, istituti e stabilimenti militari; esame delle relazioni concernenti le ispezioni tecnico-militari ordinarie e straordinarie; organizzazione amministrativa di tutti gli enti militari dell'esercito e contabilità dei corpi; esame ed interpretazione nei riflessi logistici ed operativi delle leggi e dei regolamenti per l'uniforme applicazione; direzione e coordinamento dell'attività amministrativa delle direzioni di amministrazione; disposizioni di massima interessanti l'amministrazione e la contabilità

dei corpi; studi per l'incremento delle applicazioni meccanografiche; scuole e corsi di perfezionamento per ufficiali e di specializzazione per i sottufficiali destinati a incarichi contabili; mobilitazione degli organi del servizio e degli ufficiali di amministrazione.

Alla luce di tutte queste considerazioni, ritengo che la proposta di legge Boidi, possa essere approvata. Essa non comporta alcun onere per l'erario, come ho rilevato all'inizio della mia relazione.

BOLDRINI. Credo che di fronte ad una proposta di legge come quella al nostro esame ci si debba porre almeno il problema di un approfondimento della questione. Non dimentichiamo che siamo in attesa di un nuovo ordinamento dell'Esercito. Aspettiamo di conoscere qual è questo ordinamento e poi valuteremo se le funzioni del servizio di amministrazione hanno avuto o no una giusta considerazione.

Per queste ragioni chiedo una sospensiva.

VERONESI. La proposta di legge è analoga ad altre che anche recentemente abbiamo discusso ed approvato. Ricordo per esempio quella relativa ai servizi aeronautici, che ha solo comportato dei piccoli ritocchi per proporzionare certi gradi a certi altri gradi. Perciò non vedo la ragione per cui in questo caso si sollevi una proposta sospensiva. Dichiaro che voterò contro la sospensiva.

CORONA GIACOMO. Sarei d'accordo con la proposta sospensiva avanzata dall'onorevole Boldrini, di cui non posso disconoscere il fondamento: 1°) se tutti i servizi per i quali si è proceduto a un riordinamento con leggi particolari fossero stati inquadrati in una visione generale, il che non è stato fatto (in questo caso, poi, ove noi accettassimo la sospensiva finiremmo in definitiva per lasciare uno dei più importanti servizi dell'esercito, come ha rilevato il relatore, nella situazione di disagio e di disfunzione in cui si trova); 2°) se si potesse ritenere opportuno, in attesa della legge sul riordinamento dell'esercito, lasciare invariata l'attuale situazione del servizio di amministrazione militare. Penso invece che sia quanto mai opportuno provvedere sia pure attraverso un provvedimento specifico e parziale.

Per questi motivi anch'io sono contrario alla proposta sospensiva.

CAIATI, Sottosegretario di Stato per la difesa. Il Governo ha lungamente ponderato sull'opportunità di questo provvedimento e se il suo parere è favorevole è perché la più larga prospettiva del riordinamento delle forze armate, in ordine anche a quelle che devono es-

sere le nuove impostazioni dell'organico, richiederà non soltanto un esame approfondito, ma anche parecchio tempo ancora.

L'onorevole relatore ha messo in rilievo la grave sperequazione esistente fra gli ufficiali del servizio di amministrazione dell'esercito e gli ufficiali del servizio veterinario, del servizio di commissariato, ecc.

Vorrei aggiungere che i termini della proposta, anche se rapportati a quello che è il vasto problema del riordinamento generale degli organici, non sono tali da compromettere una più ampia visione del problema.

Non so se i colleghi sanno che ogni anno si prendono in esame due colonnelli a titolo, direi, dimostrativo e si fanno idonei; ma questi colonnelli non possono avanzare nella loro carriera perché vi è un maggior generale ancor giovane che regge il servizio.

Ma il problema si complica in ordine all'esigenza di non creare ulteriori aggravii finanziari per lo Stato. E questo scopo si può raggiungere, riducendo il ruolo organico nei gradi inferiori.

Perciò faccio appello alla Commissione perché respinga la sospensiva. L'onorevole Boldrini, che ha manifestato qualche preoccupazione, deve essere rassicurato dal fatto che non abbiano alcun interesse di gonfiare l'organico, specialmente al vertice.

Dal testo della proposta di legge sono affiorati due problemi. Il primo è quello della decorrenza. Non si può consentire che i benefici della legge siano estesi anche a coloro che da due anni hanno lasciato il servizio. Tutte le leggi quando entrano in vigore giovano ad alcuni e non ad altri. Importante è che il numero di coloro che ne beneficiano sia maggiore di quello di coloro che benefici non traggono.

L'altro problema è quello relativo alle proporzioni. I colonnelli di amministrazione sono tredici, i generali non possono essere quattro perché veramente creeremmo delle lotte in famiglia. Infatti, in altri rami questo rapporto è molto più accentuato. Se noi consentissimo sul rapporto 13 colonnelli per 4 generali (che poi sarebbero 5, dato che si aggiunge anche un tenente generale) della proposta Boidi, creeremmo un organico assai sperequato.

Per queste ragioni raccomando alla Commissione di respingere la proposta sospensiva e annunzio che presenterò degli emendamenti la cui portata è condivisa anche dalla categoria degli ufficiali interessati.

PRESIDENTE. Onorevole Boldrini, insiste nella proposta sospensiva ?

III LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 LUGLIO 1959

BOLDRINI. Mi pare, signor Presidente, che la seconda parte del discorso dell'onorevole Sottosegretario, che è stata lucidissima, venga a rafforzare la mia tesi. Egli si propone di modificare sostanzialmente la proposta di legge.

CAIATI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Ho annunciato degli emendamenti.

BOLDRINI. Insisto nella proposta sospensiva.

GUADALUPI. Vorrei aggiungere alcune considerazioni. La richiesta di sospensiva pare a me che sia suffragata anche dal parere dell'onorevole Sottosegretario, qualora egli, come ha annunciato, si ripromettesse di presentare degli emendamenti. Mi pare ovvio che bisogna dar tempo ai membri di questa Commissione di prendere visione degli emendamenti per un opportuno esame.

Evidentemente c'è una qualche preoccupazione del Ministero. Sulla base di queste osservazioni critiche, noi chiediamo che siano aggiornati i nostri lavori.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta sospensiva del deputato Boldrini.

(*Non è approvata*).

Dichiaro pertanto aperta la discussione generale. Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli. Dò lettura dell'articolo 1:

« In attesa del nuovo ordinamento dell'Esercito, a decorrere dal 1° luglio 1957, l'organico degli ufficiali generali, dei tenenti colonnelli e maggiori del Servizio di amministrazione di cui all'articolo 1 della legge 24 dicembre 1951, n. 1638, è sostituito dal seguente:

Tenente Generale	N.	1
Maggiori Generali	»	4
Tenenti Colonnelli	»	73
Maggiori	»	153

La Tabella I allegata alla legge 12 novembre 1955, n. 1137 è modificata in conformità alla presente legge nella parte relativa al ruolo del Servizio di amministrazione Esercito.

I posti creati debbono essere subito ricoperti senza tener conto dei periodi stabiliti dalla predetta Tabella ».

Il Governo ha presentato il seguente emendamento sostitutivo:

« L'organico degli ufficiali in servizio permanente effettivo del Servizio di amministrazione dell'Esercito è aumentato di una unità

per il grado di tenente generale e di una unità per il grado di maggior generale ed è diminuito di 5 unità per il grado di capitano.

Il limite di età per la cessazione dal servizio permanente del tenente generale è stabilito in anni 65 ».

GUADALUPI. Debbo fare una richiesta di rinvio alla Commissione per gli affari costituzionali, per conoscere il parere di quella Commissione in merito ad alcuni rilievi di ordine costituzionale. La parte iniziale di questo articolo 1 dice: « In attesa del nuovo ordinamento dell'esercito », il che non dà certo la dimostrazione di una visione organica del problema da parte delle autorità competenti. Inoltre, vi è il problema della decorrenza: noi che abbiamo già provveduto con la legge 1137 del 1955, oggi sconvoliamo completamente il servizio. Chiedo, quindi, che prima di passare all'esame degli articoli si senta il parere della Commissione Affari costituzionali su questa proposta di legge (*Interruzione a destra*).

Non è possibile fare una legge di ordine personale.

(*Commenti a destra*).

D'AREZZO, *Relatore*. Noi abbiamo accettato l'incarico di svolgere la relazione su questa proposta perché ci è sembrato si trattasse di cosa giusta ed indispensabile ed ora ci sembra per la verità assai strano udire certi apprezzamenti, quasi che si trattasse di sostenere interessi personali, solo perché abbiamo creduto di esprimere parere favorevole ad un emendamento proposto dal Governo. Ma la realtà è ben diversa, poiché si tratta di esaminare e provvedere in relazione agli altri servizi dell'esercito. Quando vi è, ad esempio, un servizio veterinario con 90 ufficiali e un maggior generale, un servizio sanitario con mille ufficiali e cinque ufficiali generali, mi sembra che si dovrebbe tener conto della spequazione e della conseguente necessità di perequare i vari servizi.

Il rilievo dell'onorevole Guadalupi avrebbe avuto fondamento se non fosse stato presentato l'emendamento da parte del Governo, ma con questo emendamento credo che le preoccupazioni di carattere costituzionale vengano a cadere.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo dell'articolo 1 proposto dal Governo e accettato dal Relatore, di cui ho già dato lettura.

(*È approvato*).

III LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 LUGLIO 1959

Dò lettura dell'articolo 2:

« I Generali del Servizio di Amministrazione avranno la dipendenza disciplinare e di impiego e le funzioni ispettive e tecniche previste per il Servizio medesimo dalle disposizioni in vigore nell'Esercito ».

Il Governo ha presentato il seguente emendamento sostitutivo dell'articolo 2:

« Nell'articolo 59 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, il terz'ultimo ed il penultimo alinea sono sostituiti dai seguenti:

nei ruoli del Servizio tecnico di artiglieria, del Servizio tecnico della motorizzazione, del Servizio automobilistico, del Servizio sanitario (ufficiali medici), del Servizio di commissariato (ufficiali commissari), del Servizio di amministrazione, sino al grado di tenente generale;

nei ruoli del Servizio sanitario (ufficiali chimici-farmacisti) e del Servizio veterinario, sino al grado di maggiore generale ».

CAIATI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Questo articolo sostitutivo ha il semplice scopo di meglio precisare l'organico nell'ambito della legge generale vigente in materia.

BOLDRINI. È strano che il Governo emenda in un modo così radicale tutta la proposta di legge.

D'AREZZO, *Relatore*. Il Relatore esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo proposto dal Governo, all'articolo 2, di cui ho già dato lettura:

(È approvato).

Dò lettura dell'articolo 3:

« I provvedimenti conseguenti all'applicazione della presente legge non comportano corresponsioni di assegni arretrati ».

Il Governo propone il seguente articolo sostitutivo:

« Al quadro XIV della tabella n. 1, annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, quale risulta modificato dalla legge 27 febbraio 1958, n. 295, sono apportate le ulteriori seguenti modificazioni:

nella colonna 1, prima del grado di maggior generale, è inserito il grado di tenente generale;

nella colonna 4, in corrispondenza del grado di tenente generale, è aggiunta la cifra « 1 ».

In corrispondenza del grado di maggior generale:

nella colonna 2 è aggiunta la locuzione « a scelta »;

nella colonna 4, la cifra « 1 » è sostituita dalla cifra « 2 »;

nella colonna 5, è aggiunta la locuzione « 1 ogni quattro anni (g) »;

nella colonna 6, è aggiunta la parola « tutti ».

In corrispondenza del grado di colonnello:

nella colonna 5, la locuzione « 1 ogni quattro anni (g) » è sostituita dalla locuzione « 1 ogni due anni (g) ».

In corrispondenza del grado di capitano, nella colonna 4, la cifra « 393 » è sostituita dalla cifra « 388 ».

D'AREZZO, *Relatore*. Esprimo parere favorevole.

GUADALUPI. Non saprei, veramente, onorevoli colleghi, come definire il sistema che viene usato per la discussione di questa proposta di legge. Lo potrei definire un sistema nuovo, per usare una frase molto cortese, poiché per la prima volta, dopo dodici anni di attività legislativa della nostra Commissione, si instaura una procedura che fa a pugni con il Regolamento. Come definire diversamente, infatti, la presentazione da parte del Governo di articoli totalmente sostitutivi, sia nello spirito che nella lettera, della proposta di legge?

Gli emendamenti ad un testo di provvedimento di legge, che io sappia, dovrebbe tendere alla correzione, alla aggiunta, alla sostituzione di alcuni punti più o meno importanti; ma quando — come è il caso presente — si tratta di una sostituzione integrale, a parte ogni altra considerazione di merito, io penso che la Commissione abbia il diritto di chiedere almeno un lasso di tempo necessario per approfondire gli elementi nuovi posti in essere dagli emendamenti. Io che ho l'onore di non essere tra gli ultimi arrivati in questa Commissione, pure sono costretto a dire che mi trovo in seria difficoltà per valutare la portata degli emendamenti proposti dal Governo, privi come siamo in questo momento di materiale consultivo.

Ma, al di là di queste generiche osservazioni di ordine puramente regolamentare e persino costituzionale, vi è anche la considerazione di fondo che si appalesa evidente circa la volontà del Governo di trincerarsi dietro una proposta di iniziativa parlamentare per fare approvare una legge ispirata interamente (poiché è stata totalmente cambiata la proposta di legge) alla politica governativa, mentre sarebbe stato più coerente, se mai, presentare un disegno di legge.

Nel rivolgere un vivo appello al senso di responsabilità del nostro Presidente, rinnoviamo la proposta di rinviare la discussione per i motivi sopra specificati.

CAIATI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Poiché il Governo è stato chiamato in causa, soprattutto dalle dichiarazioni dell'onorevole Guadalupi, sento il dovere di precisare che gli emendamenti da me proposti non hanno quel carattere che si è voluto loro attribuire. Semmai, di emendamento vero e proprio, si può parlare in relazione all'articolo 1: tutti gli altri sono emendamenti consequenziali che discendono dall'approvazione delle modifiche apportate, appunto, all'articolo 1.

PRESIDENTE. Per maggior chiarezza e per vedere se, eventualmente, le ulteriori proposte del Governo siano in grado di fugare taluni dubbi, dò lettura dell'articolo 4 aggiuntivo proposto dal rappresentante del Governo:

« Per la prima applicazione della presente legge, il Ministro determina l'aliquota di ruolo dei colonnelli da valutare per formare la graduatoria di merito e per effettuare le promozioni a maggior generale a raggiungimento dell'organico previsto nell'articolo 1, comprendendo nell'aliquota stessa, oltre i colonnelli già valutati, i due quinti dei colonnelli non ancora valutati.

La graduatoria di merito di cui al comma precedente sostituisce a tutti gli effetti quella in precedenza eventualmente formata in applicazione delle norme contenute nella legge 12 novembre 1955, n. 1137 ».

GUADALUPI. Adesso, onorevole Presidente, si rischia di rasentare il ridicolo. Stiamo sconvolgendo ancora un altro principio: non si può lasciare alla discrezione del Ministro di determinare l'aliquota dei promuovendi, perché si tratta di criteri già stabiliti dal Parlamento, che li ha definiti approvando un apposito disegno di legge. Per questo noi insistiamo nelle nostre richieste, affinché ci siano fatti pervenire a tempo debito gli emendamenti proposti dal Governo, dimodoché sia possibile anche a noi dare un utile contributo — sia pure dall'opposizione — all'organizzazione dei servizi.

CAIATI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Se ella, onorevole Guadalupi, avesse dato uno sguardo alla proposta di legge in esame, tutta una serie delle sue eccezioni — a prescindere da quelle procedurali — sarebbe caduta.

Per quel che riguarda le aliquote, infatti, la prima parte dell'articolo su cui desidero richiamare l'attenzione dei colleghi, sostanzial-

mente dice: attualmente l'aliquota presa in considerazione è di un terzo, però per la prima applicazione della legge, sono due i posti che si debbono istituire; vuole la Commissione ammettere che si debbono prendere in esame i due terzi, se i posti sono due? Il Ministero della difesa per la prima applicazione della presente legge, determina l'aliquota di ruolo dei colonnelli da valutare per compilare la graduatoria di merito e per effettuare le promozioni a maggior generale a completamento dell'organico previsto dall'articolo 1. Questa aliquota comprende, oltre i colonnelli già valutati alla data di entrata in vigore della legge, i due terzi dei colonnelli non ancora valutati. Ora se per promuovere un colonnello si prende in esame un terzo del ruolo, per promuoverne due bisognerà prenderne due terzi.

PRESIDENTE. Onorevole Guadalupi, insiste nella sua proposta di rinvio?

GUADALUPI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Penso che questa proposta possa essere accolta, per dare a tutti i membri della Commissione il tempo necessario ad esaminare il nuovo testo proposto dal Governo, ferma restando l'approvazione dei primi due articoli, sui quali la Commissione ha già votato.

Pongo in votazione la proposta di rinvio.

(È approvata).

Sull'ordine dei lavori della Commissione.

ALBARELLO. È iscritta già da qualche tempo all'ordine del giorno della Commissione la proposta di legge n. 293 da me presentata assieme ad altri colleghi sin dal 26 settembre 1958: « Riduzione della ferma militare a dodici mesi ed aumento del soldo ai militari e del sussidio alle famiglie dei richiamati alle armi ». La Camera ha accordato la procedura d'urgenza. Sollecito perciò il Presidente a volerla porre quanto prima all'ordine del giorno della nostra Commissione in sede referente.

PRESIDENTE. Assicuro l'onorevole Albarello che porrò la sua proposta di legge all'ordine del giorno della prima riunione in sede referente che terrà la nostra Commissione.

GUADALUPI. Analoga sollecitazione rivolge, anzi rinnovo, per la proposta di legge n. 493, della quale io sono il primo firmatario e che è pure stata assegnata alla nostra Commissione con la procedura d'urgenza.

PRESIDENTE. All'ordine del giorno della Commissione nella sua prossima riunione in sede referente porrò anche la sua proposta di legge, onorevole Guadalupi.

III LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 LUGLIO 1959

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge e delle proposte di legge oggi esaminati.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

« Modifiche alle norme sul reclutamento degli ufficiali dei ruoli normali dei Corpi di commissariato militare marittimo e delle capitanerie di porto e sull'avanzamento dei tenenti del ruolo normale del Corpo di commissariato militare marittimo » (1277):

Presenti e votanti	37
Maggioranza	19
Voti favorevoli	32
Voti contrari	5

(La Commissione approva).

« Durata e decorrenza delle ferma per i giovani arruolati nel Corpo equipaggi militari marittimi con le facilitazioni previste dal decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 572 e dalla legge 25 febbraio 1956, n. 121 » (1326):

Presenti e votanti	37
Maggioranza	19
Voti favorevoli	34
Voti contrari	3

(La Commissione approva).

e delle seguenti proposte di legge:

SCALIA e LUCIFERO: « Modifica dell'articolo 2 della legge 23 marzo 1956, n. 185, riguardante norme per la concessione dell'autorizzazione a contrarre matrimonio ai sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei ca-

rabinieri e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia » (368-546-B):

Presenti e votanti	37
Maggioranza	19
Voti favorevoli	33
Voti contrari	4

(La Commissione approva).

DURAND DE LA PENNE: « Concessione di un contributo straordinario di lire 10 milioni a favore della Lega navale italiana » (971-B):

Presenti e votanti	37
Maggioranza	19
Voti favorevoli	34
Voti contrari	3

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Albarello, Angelucci, Baccelli, Bei Ciufoli Adele, Boldrini, Bologna, Buffone, Carra, Chiatante, Clocchiatti, Corona Giacomo, Dante, D'Arezzo, De Caro, De Meo, Durand de la Penne, Fornale, Franco Raffaele, Galli, Ghislandi, Gioia, Gorreri Dante, Guadalupi, Guerrieri Filippo, Ioezzelli, Lenoci, Leone Francesco, Leone Raffaele, Lucchesi, Lupis, Nucci, Pacciardi, Pertini, Pucci Anselmo, Romeo, Romualdi, Veronesi.

E in congedo:

Villa Ruggero.

La seduta termina alle 11,30.

IL DIRETTORE

DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI